

Pronunzia in favore del contumace vittorioso – Cass. n. 7361/2023

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 (Rv. 667047 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

Corte

Cassazione

7361

2023